



SENT. N. 41/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Alessandra OLESSINA Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23844** del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte, nei confronti di:

- C. SOCIETÀ COOPERATIVA, c.f. *omissis*, in fallimento,

con sede legale in *omissis*, Corso *omissis*, in persona

del curatore fallimentare RUGGIERO Luigi, c. f. RGGLGU62M25F839R,

nato a Napoli (NA), il 25 agosto 1962, PEC
f14.2018alessandria@pecfallimenti.it;

- **M.P.**, c. f. *omissis*, nato a *omissis*, il

omissis e ivi domiciliato in *omissis*, in proprio e quale

consigliere e vicepresidente del consiglio di amministrazione fino al 30 luglio

2014 e successivamente amministratore unico della cooperativa.

Nessuno costituito in giudizio.

	Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, il Magistrato relatore Cons.	
	Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del V.P.G. Cons.	
	Letizia Dainelli, nessuno presente per parte convenuta, come da verbale.	
	Esaminati gli atti.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	La Procura contabile ha chiamato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe	
	per sentirli condannare al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.a. e, per	
	essa, della Regione Piemonte, della somma di euro 125.196,22, a titolo di danno	
	erariale in relazione al finanziamento erogato in data 18 luglio 2014 da	
	Finpiemonte S.p.a., a seguito di domanda presentata in data 5 luglio 2013, su	
	apposito bando a valere sulla l.r. n. 22/2004, firmata dal signor A.	
	T., in qualità di rappresentante legale della “C. SOCIETÀ	
	COOPERATIVA”, finanziamento poi revocato da Finpiemonte S.p.a. con	
	provvedimento definitivo del 27 luglio 2018.	
	Si precisa, in citazione, che:	
	- la società convenuta si è costituita con atto del 22 aprile 2013 ed è stata iscritta	
	nel Registro delle imprese in data 15 maggio 2013;	
	-il finanziamento originario ammontava ad euro 194.000, di cui il 70 per cento	
	(euro 135.800) quale quota a carico di fondi regionali, il resto concesso da	
	banca a tasso agevolato;	
	-il convenuto M.P., che all’atto della richiesta dell’agevolazione	
	era vicepresidente del C.d.A. della società, è stato nominato amministratore	
	unico con atto del 10 luglio 2014, iscritto nel Registro delle imprese in data 30	
	luglio 2014;	
	- pag. 2 di 13 -	

	- il medesimo ha sottoscritto, in data 18 luglio 2014, quale amministratore unico	
	della società, il contratto di mutuo con la banca cofinanziatrice e ha ricevuto la	
	somma dell'agevolazione;	
	-in data 18 agosto 2016 scadeva il termine per la presentazione del rendiconto	
	finale come previsto dall'art. 8 "Procedure" del bando di riferimento;	
	-la cooperativa non ha mai presentato la rendicontazione;	
	- in data 2 marzo 2018 è intervenuto il fallimento a seguito di sentenza del	
	Tribunale di Alessandria;	
	- in data 27 luglio 2018 è intervenuto il provvedimento di Finpiemonte S.p.a.	
	di revoca totale e la richiesta di restituzione di euro 151.020,20;	
	-nel provvedimento di revoca si dà atto che in data 14 gennaio 2016 l'istituto	
	di credito convenzionato Cassa di risparmio di Asti comunicava a Finpiemonte	
	S.p.a. la revoca degli affidamenti bancari per morosità nei pagamenti delle rate	
	di finanziamento;	
	- con nota del 21 marzo 2022, Finpiemonte ha precisato che il credito residuo	
	ammonta ad euro 125.196,22, avendo essa recuperato, in sede di riparto	
	dell'attivo fallimentare, la somma di euro 10.465,20, e avendo la banca	
	cofinanziatrice, dopo aver ottenuto il soddisfacimento parziale del credito	
	relativo al cofinanziamento, riversato a Finpiemonte l'importo pro quota di	
	euro 15.596,06.	
	La Procura, dopo la notifica dell'invito a dedurre ai convenuti, ha emesso atto	
	di citazione per il danno erariale correlato alla mancata presentazione della	
	prescritta rendicontazione di spesa nonché il mancato mantenimento degli	
	investimenti produttivi entro il periodo di stabilità dell'operazione previsto dal	
	Programma, richiamando a tal fine gli artt. 8 e 9 del bando.	
	- pag. 3 di 13 -	

Nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, la Procura, a fronte della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione di contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in citazione.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., di parte convenuta che non risulta costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

2. Venendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.

Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente che l'acclarato non conseguito perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente sviamento delle risorse concesse e inutilità dell'erogazione pubblica è da ricondurre ad un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di condotta normativamente previsto.

Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta, innanzi tutto, che l'impresa beneficiaria, in violazione di una precisa regola stabilita nel bando (v. *infra*), non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.

Infatti, dagli atti è emerso che il finanziamento è stato erogato in data 18 luglio 2014.

In relazione a quanto previsto dall'art. 8 "Procedure" del bando di riferimento, i termini per la realizzazione dell'intervento scadevano il 18 luglio 2016 "[... il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti non oltre i 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento]" e, in data 18 agosto 2016, quelli per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute "[...] Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.a. [...] per i controlli di competenza, la perizia asseverata [...] il rendiconto [...]".

La cooperativa non ha mai presentato la rendicontazione finale né nei termini né successivamente.

2.3. Risulta, inoltre, dagli atti che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 28 febbraio 2018.

Orbene, l'art. 9 del bando "Cause di revoca totale delle agevolazioni" prevede che *"Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora: a. I soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima della conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati) o prima*

dell'approvazione del rendiconto finale (per i contributi a fondo perduto) [...]

c) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo [...]; h. nei 3 anni successivi alla concessione delle agevolazioni gli investimenti produttivi, oggetto di finanziamento, non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario, fatto salvo eventuale subentro [...]"

Inoltre, il paragrafo 5 dell'Allegato 1/1 alla determinazione n. 627 del 06/11/2006 "Cause di revoca dei benefici" prevede che *"Le garanzie concesse a favore dei soggetti beneficiari sono revocate quando intervengono le cause di revoca del finanziamento agevolato previste dal programma degli interventi vigente alla data di presentazione della richiesta. Nei casi di revoca del finanziamento agevolato il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione, con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte [...] una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale"*.

2.4. La revoca totale dell'agevolazione concessa per le ragioni sopra evidenziate ha determinato un danno all'erario rappresentato dall'importo non restituito.

Al riguardo occorre ricordare che, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, *"il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi*

obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova l’illiceità della condotta dell’agente (v. *infra*), in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 40/2023), in quanto, in difetto dell’ottemperanza all’essenziale obbligo del *redde rationem*, rimane privo di dimostrazione, da parte delle parti convenute - rimaste peraltro contumaci nel

presente giudizio -, l'effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.

2.5. Nel caso di specie, essendo una società il soggetto destinatario delle risorse pubbliche, deve essere richiamata la giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 296/2013), in base alla quale: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione”*.

Pertanto, nel caso di specie, alla responsabilità della società percettrice del finanziamento pubblico, come tale direttamente soggetta al sopra ricordato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate, di mantenimento dell'attività oggetto di finanziamento e di restituzione delle somme indebitamente percepite, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità

dell'amministratore unico e legale rappresentante qui convenuto.

È infatti evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse poi, sono senz'altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti del medesimo, quale legale rappresentante e amministratore unico della società percettrice; donde, la qualificabilità della condotta ascritta alle parti convenute in termini di dolo (v. *amplius* punto 2.6).

Il predetto convenuto ha infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale.

Innanzitutto, ha posto in essere le condizioni per la sua percezione, posto che egli, già vicepresidente del C.d.A. all'atto della richiesta di agevolazione, in data 18 luglio 2014 ha sottoscritto, quale amministratore unico della società cooperativa, il contratto di mutuo con la banca cofinanziatrice ed ha fruito della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, poi omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante l'intimazione di Finpiemonte S.p.a.; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

Egli deve quindi rispondere, in solido, dell'ammanco pubblico con la società da lui *pro tempore* amministrata.

D'altro canto, la responsabilità solidale del medesimo, in concorso con quella della società, si fonda in ogni caso sul suo illecito arricchimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, della l. n. 20/1994, poiché le risorse pubbliche percepite e distratte dalle finalità pubblicistiche programmate si sono senza dubbio riversate, in virtù della natura personale della società, anche a suo diretto vantaggio (cfr. questa Sezione, n. 204/2021).

2.6. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratori/legali rappresentanti ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale i medesimi sono implicitamente garanti del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

3. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna in solido di M.P. con la C. SOCIETÀ

	COOPERATIVA in fallimento al risarcimento del danno ammontante ad euro	
	125.196,22 (centoventicinquemilacentonovantasei/22).	
	Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di	
	percezione del finanziamento fino alla data di deposito della presente sentenza,	
	oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.	
	4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell’erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda	
	attore, e, per l’effetto:	
	-dichiara la contumacia di C. SOCIETÀ COOPERATIVA in	
	fallimento e M.P.;	
	-condanna in solido C. SOCIETÀ COOPERATIVA in fallimento e	
	M.P. al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.a.,	
	dell’importo di euro 125.196,22 (centoventicinquemilacentonovantasei/22),	
	oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione del finanziamento <i>de</i>	
	<i>quo</i> sino al deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma	
	rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.	
	Condanna in solido C. SOCIETÀ COOPERATIVA in fallimento e	
	M.P. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’erario,	
	che si liquidano in euro 553,19 (cinquecentocinquantatré/19).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024, con	
	l’intervento dei magistrati:	
	- pag. 11 di 13 -	

Marco Pieroni	Presidente	
Giuseppe Maria Mezzapesa	Consigliere	
Alessandra Olessina	Consigliere estensore	
Il Giudice estensore	Il Presidente	
Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI	
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
Depositata in Segreteria il 18/04/2024		
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"		
	DISPONE	
che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
Torino, data della firma digitale		
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	- pag. 12 di 13 -	

Torino, 18/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente